

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 di data 22 marzo 2018.

OGGETTO : Nomina revisore dei conti per il prossimo triennio

IL CONSIGLIO dell'Unione

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno comunale n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Con le richiamate deliberazioni è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ed autorizzato i Sindaci dei Comuni interessati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, demandando al Comune di Romeno in qualità di Comune capofila tutti i relativi adempimenti;

preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA. Nello stesso atto è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono stabiliti nello Statuto approvato dai Consigli comunali con le deliberazioni sopra richiamate;

preso atto che il titolo III - Organizzazione di Governo - del richiamato Statuto dell'Unione dei Comuni dall'Alta Anaunia prevede che gli organi dell'Unione siano costituiti dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente e dall'organo di revisione contabile;

preso atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25 e dell'articolo 20 dello Statuto all'Unione trovano applicazione le norme applicabili ai Comuni in materia bilancio e programmazione finanziaria nonché di tesoreria;

dato atto che ai sensi degli articoli 39 secondo comma, 40 e 41 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile continuamente per una sola volta;

il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali;

le cause di incompatibilità ed ineleggibilità del revisore sono quelle elencate all'art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L. Inoltre i revisori dei conti non possono assumere contemporaneamente più di otto incarichi;

atteso che il 21 aprile 2018 scade il mandato dell'attuale revisore dott. Thomas Visintainer nominato con delibera del Consiglio n. 2/2014 per il 2014 e con delibera del Consiglio n. 1/2015 per il triennio 2015/2017 e che è quindi necessario procedere ad una nuova nomina per il prossimo triennio;

rilevato che l'incarico in essere può essere prorogato per un altro mandato dato che, ai sensi dell'art. 75 comma 4 del vigente regolamento di contabilità non si considera, ai fini della rieleggibilità del sostituto, l'incarico espletato per un periodo inferiore alla metà del triennio ;

sentito il Sindaco che propone di nominare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e per la durata di tre anni, quale revisore dei conti il dott. Tomas Visintainer iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 18.06.2010 e all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 589 , per le riconosciute capacità professionali dello stesso e per l'inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 42 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L ;

preso atto delle funzioni attribuite dall'ordinamento al revisore ed individuate dall'art. 43 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ;

atteso che con D.P.G.R. 29.08.2002 n. 9/L è stata approvata la nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti;

ritenuto opportuno confermare la somma annua concordata di € 2.500,00 oltre IVA 22% e contr. prev. 4 %, compreso nell'importo massimo previsto dalla suddetta tabella, fissando detto importo ad un valore intermedio di quello previsto per i Comuni da 500 a 1.000 abitanti;

visti gli artt. 39,40,41,42,43,44,45 e 46 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. che disciplinano l'attività di revisione economico finanziaria;

visti gli artt. 73,74,75,76 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 07.10.2015, che disciplinano l'attività del revisore dei conti;

visto l'art. 31 del DPGR 27.10.1999, n. 8/L che , fra l'altro, fissa in otto il numero massimo di incarichi che un revisore può assumere complessivamente ;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L , in relazione alla presente deliberazione ;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi rispettivamente dell' 81 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

con voti n. 11 favorevoli espressi per alzata di mano dai 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di nominare per quanto esposto in premessa, il dott. Tomas Visintainer , con studio in Trento iscritto nel Registro dei Revisori Legali dal 18.06.2010 e all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 589 , revisore dei conti dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia per il prossimo triennio decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento;
2. di attribuire la somma annua concordata con il professionista di € 2.500,00 oltre IVA 22% e contr. prev. 4 %, compreso nell'importo massimo previsto dalla tabella approvata, con D.P.G.R. 29.08.2002 n. 9/L fissando detto importo ad un valore intermedio di quello previsto per i Comuni da 500 a 1.000 abitanti ;
3. di imputare la spesa di € 3.172,00 annui al cap. 13 – Mis.Pr. 01.01 – Piano finanziario 1.03.02.01.008 ed in particolare

CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO	MISSIONE PROGRAMMA	ANNO	IMPORTO
13	1.03.02.01.008	01.01	2018	€ 2.379,00
			2019	€ 3.172,00
			2020	€ 3.172,00
			2021	€ 793,00

4. di comunicare al Tesoriere, al Commissariato del Governo di Trento e alla Giunta provinciale il nominativo del Revisore dei conti, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività del presente provvedimento , a norma del disposto di cui all'art. 31 comma 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L ;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di precisare , ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi :
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.